

L'ART. 578-BIS C.P.P.: TRA VECCHI
ORIENTAMENTI PRETORI E NUOVE
FORMULAZIONI CODICISTICHE



Riccardo Tuzzi

SOMMARIO 1. Introduzione. — 2. Natura giuridica della confisca ed estinzione del reato: la necessità o meno di una sentenza di condanna. — 2.1. Le Sezioni Unite Carlea (Cass. Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 5). — 2.2. Le Sezioni Unite De Maio (Cass. Sez. Un., 10 luglio 2008, n. 38834). — 2.3. La giurisprudenza *post* Sezioni Unite De Maio. — 2.4. Le Sezioni Unite Lucci (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617). — 3. Il recepimento della giurisprudenza nel *corpus* dell'art. 578-*bis* c.p.p. e la nuova modifica apportata dalla L. 3/2019. — 3.1. Il richiamo indiscriminato all'art. 322-*ter* c.p. — 3.2. Il coordinamento dell'art. 578-*bis* c.p.p. con la prescrizione del reato.

1. Introduzione

L'articolo 578-*bis* c.p.p., così come riformato dalla Legge n. 3/2019 (c.d. Legge “spazzacorrotti”), statuisce che “*quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato*”.

Le modifiche introdotte, rispetto al dettato precedente, non fanno altro che inserire l'inciso “*o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale*”, dando così l'impressione che a mutare sia stato ben poco.

Almeno *prima facie*, tuttavia, la presente addizione manifesta alcune criticità sotto un duplice fronte: la prima per il generico richiamo all'art 322-*ter* c.p., in cui sono regolate anche ipotesi di confisca per equivalente; la seconda, invece, di coordinamento temporale con quanto disposto in materia di prescrizione dalla stessa Legge “spazzacorrotti”.

Nella prima implicazione, il rimando incondizionato all'art. 322-*ter* c.p. non può non essere letto alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, cristallizzati

nella pronuncia a Sezioni Unite del 26 giugno 2015 n. 31617 (imp. Lucci), e dei principi generali del diritto penale¹. Difatti, le Sezioni Unite poc'anzi richiamate hanno *in primis* sottolineato come, all'esito della giurisprudenza comunitaria e di quella della Corte Costituzionale², sia sempre applicabile la confisca diretta, e non anche quella per equivalente, quantunque maturi il decorso della prescrizione del reato nei gradi successivi al primo, interpretando il requisito della condanna di cui all'art. 240 c.p. in senso sostanziale e non formale.

La locuzione “condanna in senso sostanziale” non fa riferimento ad una sentenza che prosciolga per intervenuta prescrizione con un accertamento incidentale della responsabilità del soggetto, ma a una sentenza che susseguia a una precedente condanna. Questo è proprio il caso in cui la dichiarazione di estinzione del reato sopravvenga in un giudizio d'impugnazione alla condanna avutasi in primo grado, non contraddetta dal giudice del gravame nel suo contenuto di accertamento sostanziale sulla colpevolezza del reo.

In merito a rapporti più marcatamente temporali, invece, il nuovo art. 578-*bis* c.p.p. manca di coordinarsi con la disciplina della prescrizione della Legge 3/2019. La sospensione della prescrizione successiva al primo grado avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2020, mentre la novella dell'art. 578-*bis* c.p.p. decorre fin dal 31 gennaio 2019. Come verrà meglio precisato oltre, ciò dà luogo ad una parziale abrogazione tacita dello stesso articolo 578-*bis* c.p.p., almeno quando la causa di estinzione del reato è la prescrizione del medesimo.

Nondimeno, prima di mettere a fuoco i punti centrali della riforma di cui all'oggetto, è d'uopo inquadrare brevemente la natura giuridica della confisca in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato successiva al primo grado, ripercorrendo così l'*iter* giurisprudenziale ricostruito dalla pronuncia delle Sezioni Unite testé menzionata e dalle sentenze delle corti sovranazionali più rilevanti *in subiecta materia*.

2. Natura giuridica della confisca ed estinzione del reato: la necessità o meno di una sentenza di condanna

Conviene anzitutto premettere che la confisca, lungi dall'essere un istituto dai

¹ In particolare, sul principio di legalità e di “pena in senso sostanziale” si veda la giurisprudenza della Corte EDU, sentenza *Engel c. Paesi Bassi* dell'8 giugno 1976.

² Si fa riferimento alla giurisprudenza sulla c.d. confisca urbanistica nella sentenza della Corte EDU sul caso di Punta Perotti (*Sud Fondi c. Italia* del 10 maggio 2012) e nella sentenza della Corte EDU *Varvara c. Italia* così come interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2015, recepita dalla Corte EDU nel caso G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia con sentenza del 28 giugno 2018.

tratti uniformi, è segnata da una natura cangiante.

A titolo meramente esemplificativo, la confisca può essere misura di sicurezza (*ex multis* 240, comma 1 e 2 n. 1 c.p.), misura di prevenzione (*ex multis* art. 24 D.lvo 159/2011), sanzione amministrativa (la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada³), sanzione penale (la confisca per equivalente di cui all'art. 240-*bis*, comma 2 e all'art. 322-*ter*, comma 2, c.p.).

Con precipuo riferimento al tema dell'estinzione del reato, e dunque in merito all'*an* dell'applicazione di un provvedimento ablatorio anche senza una sentenza di condanna, la confisca rileva in particolare a seconda che si tratti di misura di sicurezza – dunque di una confisca diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1 e 2 n.1) c.p. - o di confisca per equivalente.

In passato, le criticità inerenti all'applicazione della confisca in presenza di estinzione del reato scaturivano da una disciplina particolarmente criptica del Codice Rocco. In linea di principio l'art. 210 c.p. con riferimento alla misura di sicurezza personale afferma che *“l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza”*. Sennonché, l'art. 236 c.p., occupandosi delle misure di sicurezza patrimoniali, puntualizza che *“si applicano alle misure di sicurezza patrimoniale le norme contenute nell'art. 210 c.p. salvo che si tratti di confisca”*. In altri termini l'art. 236 c.p. non imporrebbe l'applicazione dell'art. 210 c.p. alla confisca *tout court*, ma solo alle misure di sicurezza patrimoniale diverse dalla confisca. Ciò significa che la confisca, misura di sicurezza, si può applicare anche se il reato è estinto.

2.1. - *Le Sezioni Unite Carlea (Cass. Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 5)*

Invero, anche la giurisprudenza meno recente (Cass. Sez. Un. 25 marzo 1993, n. 5, imp. Carlea) escluse di poter accogliere una siffatta interpretazione del testo normativo. Prescindendo dall'analisi del caso di specie all'epoca *sub iudice*, si affermò che l'art. 240 c.p. consente di ritenere che la confisca è applicata dal giudice solo con sentenza di condanna, tranne nel caso di cui al comma 2 n. 2 riguardo alle cose, alla fabbricazione, all'uso, al porto, alla detenzione o all'alienazione (cose intrinsecamente pericolose), per le quali è possibile confiscare anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna.

Vero è che in linea generale la confisca si può irrogare anche se il reato è estinto, seguendo il combinato disposto dell'art. 210 e 236 c.p., ma è necessario fare sempre

³ Sul punto, Cass., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523.

riferimento alla norma specifica (art. 240 c.p.) che, occupandosi del potere della confisca, autorizza il giudice a disporre la medesima solo quando condanna.

Il fatto che il legislatore si sia premurato di specificare che è possibile eseguire la confisca anche senza sentenza di condanna solo nel caso di una *res* intrinsecamente pericolosa (art. 240, comma 2 n. 2) dimostra che negli altri casi richiamati dalla stessa norma la confisca richiede sempre la condanna.

La Cassazione precisa peraltro che *“per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale”*. In pratica il giudice non può ordinare la confisca della *res* nel caso di pronuncia che dichiara la prescrizione perché, al contrario della sentenza di condanna, nel provvedimento di estinzione del reato il giudice non possiede poteri cognitivi approfonditi. Ciò è suggellato, sostengono i giudici, anche dalla diversa formulazione del n. 1 e del n. 2 dell'art. 240 c.p.: le cose di cui al n. 2 dell'art. 240 c.p. possono essere confiscate anche senza sentenza di condanna perché sono *ictu oculi* intrinsecamente pericolose e non necessitano di ulteriori accertamenti cognitivi in ordine alla loro pericolosità.

2.2. - *Le Sezioni Unite De Maio (Cass. Sez. Un., 10 luglio 2008, n. 38834)*

Nonostante gli espliciti chiarimenti adottati, nei periodi successivi alle S.U. Carlea continuarono ad emergere orientamenti minoritari e discordanti in seno alla giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, si ritenne legittimo il provvedimento di confisca disposto contestualmente al provvedimento di archiviazione per morte del reo sempre in ragione dell'interpretazione summenzionata aderente al binomio artt. 210 e 236 c.p. (Cass., sez. I, 25 settembre 2000 n. 5262, imp. Todesco).

A fronte di ciò si rese necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 38834 del 10.7.2008, imp. De Maio) che aderirono all'orientamento maggioritario e confermarono gli assunti pronunciati con la sentenza Carlea: la confisca (del prezzo del reato, art 240 c. 2, n.1) può essere disposta soltanto contestualmente ad una sentenza di condanna.

In particolare, il primo comma del 240 c.p., nel trattare la confisca facoltativa, consente al giudice la facoltà di ordinare la confisca nel caso di condanna, mentre il secondo comma, in punto di confisca obbligatoria, afferma che *“è sempre ordinata la confisca”*. Ciononostante, sia nell'uno che nell'altro caso la condanna è sempre necessaria e ciò che cambia è la discrezionalità del giudice. L'unica ipotesi in cui può sempre

essere ordinata la confisca senza condanna è quella di cui all'art. 240, comma 2 n. 2 c.p. in cui la *res* è per ciò solo intrinsecamente pericolosa. L'avverbio “sempre” è infatti *“finalizzato solo a contrapporre la confisca facoltativa con quella obbligatoria ma non la confisca in presenza o meno di una condanna”*.

Nondimeno, a differenza delle S.U. Carlea, le Sezioni Unite De Maio dissentono dalle notazioni processuali della precedente sentenza. La legge processuale, difatti, conferisce al giudice ampi poteri cognitivi anche all'interno di pronunce che statuiscono in punto di estinzione del reato (artt. 578, 425 c. 4, c.p.p.; art. 26 D.P.R. 448/1998; art. 131-*bis* c.p.). In uno dei tanti *obiter dicta* la Corte puntualizza che *“a fronte dell'obbligo della immediata declaratoria di estinzione del reato la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi una evenienza anomala”*.

La Cassazione ricorda come anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 85/2008, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dei limiti introdotti dalla L. 46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato) ha affermato che la categoria delle sentenze di proscioglimento comprende, accanto a quelle con formula ampiamente liberatoria, pronunce che, pur non applicando la pena, *“comportano un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso e ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato”*.

2.3. - *La giurisprudenza post Sezioni Unite De Maio*

Anche dopo le Sezioni Unite De Maio è emersa qualche contraddittorietà. Alcune pronunce continuavano ad avallare l'insufficienza del mero proscioglimento per estinzione del reato al fine di garantire l'applicazione del provvedimento ablativo *de quo*⁴. Altre sentenze, invece, valorizzando proprio l'affermazione di carattere processuale delle S.U. De Maio secondo cui vi sono numerose ipotesi nel nostro ordinamento che consentono un accertamento del fatto di reato a prescindere da una sentenza di condanna, sono giunte a soluzioni diametralmente opposte⁵. Ai sensi di queste ultime decisioni sarebbe sufficiente per l'applicazione della confisca misura di sicurezza di cui all'art. 240, comma 2, n. 1 c.p. una condanna da intendere in senso sostanziale e non formale.

⁴ Cass., sez. II, 4 marzo 2010, n. 12325, imp. Dragone; Corte EDU 9 ottobre 2013 Varvara c. Italia; Cass., sez. I, 20 gennaio 2015, n. 7860, imp. Meli.

⁵ Cass., sez. I, 4 dicembre 2008 n. 2453, imp. Squillante; Cass. 25 maggio 2010 n. 32273, imp. Pastore.

Come già anticipato, la condanna in senso sostanziale, che può essere utilizzata per applicare la confisca misura di sicurezza, non è una qualsiasi sentenza con la quale v'è un accertamento meramente incidentale nell'ambito di un dispositivo di estinzione del reato, ma è necessario un *quid puris*: è una sentenza che interviene su una precedente condanna in senso formale.

Almeno in primo grado, dunque, deve essere pronunciata una condanna in senso formale seguita, nei successivi gradi di impugnazione, da una causa estintiva che il giudice dell'impugnazione si limita a dichiarare, senza contraddire l'accertamento di responsabilità cristallizzato nella sentenza di condanna contenuta nel grado precedente.

Se questo è lo *status materiae* con riferimento alla confisca misura di sicurezza, già la giurisprudenza antecedente alle S.U. Lucci non riteneva sufficiente la condanna in senso sostanziale per la confisca per equivalente.

Nella confisca per equivalente - altrimenti detta di valore - si espropria non già la *res* pertinente al reato così individuata, ma altri beni che esulano dal reato, entro il valore stimato dei beni inerenti al medesimo e non più individuabili. Rispetto al reato commesso, ciò che rimane è solo il *valore* dei beni ad esso pertinenti. Questi altri beni individuati per equivalente, non essendo pertinenti al reato non sono pericolosi, ergo si confiscano per evitare che il reo possa trarre e conservare l'utilità economica che il reato gli ha procurato, in ottica punitiva, e non preventiva.

La confisca di valore o per equivalente, dunque, è pena in senso stretto, e non misura di sicurezza, in quanto si esercita su beni non pertinenti al reato, pur nei limiti del loro valore. È pena in senso tecnico e a prescindere dalle qualificazioni formali⁶.

Essendo la confisca di valore una vera e propria pena, si può applicare soltanto all'autore del reato e non a terzi, che non sono autori del reato o concorrenti del reato, a differenza della confisca misura di sicurezza esperibile anche nei confronti dei terzi che non sono estranei al reato.⁷

Alla confisca per equivalente, pertanto, si applica interamente lo statuto della pena che ricomprende il principio di retroattività, il principio di colpevolezza, la necessità della condanna da un punto di vista formale.

⁶ *Ex multis* Cass., sez. VI, 25.1.2013 n. 21192 in *Cass. pen.*, 2014, fasc. 4, con commento di M. BENDONI.

⁷ Si osservi, in particolare, la giurisprudenza in tema di confisca ex art. 19 D.lgs. 231/2001 nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante (Cass., S.U., 5 marzo 2014, n. 10561).

2.4. - *Le Sezioni Unite Lucci (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617)*

Questo essendo lo stato della giurisprudenza antecedente al giugno del 2015, con le Sezioni Unite Lucci la Cassazione ha posto una pietra tombale sia sul significato che deve assumere il termine “condanna” richiamato dall'art. 240 n.1 c.p. nel caso in cui si debba procedere a confisca diretta, sia sulla disciplina della confisca per equivalente quando l'esito del processo successivo al primo grado debba concludersi con una pronuncia sull'estinzione del reato.

Giova anzitutto premettere come già nel marzo 2015 fosse intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 49/2015, in tema di confisca urbanistica) a conclusione della vicenda *Varvara c. Italia*, i cui principi sono stati poi condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità susseguente.

Ebbene, il fulcro centrale delle Sezioni Unite Lucci riguarda la confisca del prezzo del reato di corruzione impropria ex art 319 c.p.

Secondo i giudici, il fulcro della confisca del prezzo del reato deve individuarsi proprio nel *periculum* che costituisce il nucleo delle misure di sicurezza che, a differenza di quelle personali, stigmatizza il disvalore nel pericolo intrinseco della *res* da ablare in un'ottica preventiva.

La confisca del prezzo del reato non si attegga dunque alla stregua di una pena e dunque *“ne esce rafforzata l'idea che la stessa non presupponga il giudicato formale di condanna, dal momento che ciò che risulta convenzionalmente imposto, (...), è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna anche se il processo è stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione”*.

Ancora, *“l'intervento della prescrizione, dunque, per poter consentire il mantenimento della confisca deve rivelarsi quale formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità, finendo in tal modo per confermare la preesistente e necessaria pronuncia di condanna secondo una prospettiva, a ben guardare, non dissimile da quella tracciata dall'art. 578 c.p.p.”*.

Pertanto, si conclude affermando che l'art 240 c.p. non preclude certamente una evocazione del concetto di condanna in senso sostanziale.

Conclusioni in tal senso non possono invece trovare applicazione nell'ipotesi in cui venga in discorso la figura della confisca per equivalente, la cui natura sanzionatoria è oramai pacifica.

Come riaffermato anche dalle Sezioni Unite Lucci, *“la confisca per equivalente viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore*

a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza”.

A fronte di ciò le Sezioni Unite hanno disposto che *“il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare ai sensi dell'art. 240 n. 1 c.p. e dell'art 322-ter, la confisca del prezzo e del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”.*

3. Il recepimento della giurisprudenza nel *corpus* dell'art. 578-*bis* c.p.p. e la nuova modifica apportata dalla L. 3/2019

Con il D.lgs 21 del 2018, recante le disposizioni del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, il legislatore ha deciso di inserire, di seguito all'art. 578 c.p.p., un nuovo art. 578-*bis* rubricato *“decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”.*

Come già evidenziato nell'*incipit* della presente trattazione, il vecchio testo normativo prevedeva che *“quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato”.*

La novella normativa ha di fatto pedissequamente recepito la giurisprudenza delle Sezioni Unite Lucci in punto di confisca, prevedendo che nei casi previsti dalla legge (*rectius* di ipotesi di confisca misura di sicurezza) e in quelli di cui al primo comma dell'art. 240-*bis* c.p., che tipizza ipotesi di confisca diretta e di confisca di prevenzione (cioè quelle per interposta persona), diversamente dal secondo comma che invece disciplina un'ipotesi di confisca per equivalente, sia sufficiente, per statuire sulla confisca nel giudizio di impugnazione, una condanna in senso sostanziale in primo grado. Ciò è esplicito direttamente nella locuzione *“previo accertamento della responsabilità dell'imputato”* dell'art. 578-*bis* c.p.p.

3.1. - *Il richiamo indiscriminato all'art. 322-ter c.p.*

La Legge “spazzacorrotti” ha nuovamente modificato l'art. 578-*bis* c.p.p. aggiungendo l'inciso “*o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale*”, che, ad un primo impatto, può sembrare del tutto eversivo.

E infatti, sulla scia della giurisprudenza delle Sezioni Unite Lucci, la vecchia formulazione dell'articolo 578-*bis* c.p.p. limitava l'adozione del provvedimento ablatorio successivo alla dichiarazione di estinzione del reato alla sola confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 240-*bis* c.p., e non anche al secondo comma del medesimo articolo, che invece, come più sopra precisato, dispone una forma di confisca per equivalente.

Vero è che il primo comma dell'art. 240-*bis* c.p. ha per oggetto anche alcune ipotesi di confisca per interposta persona o per sproporzione. Si tratta comunque di confische “misure di prevenzione”, applicabili *praeter delictum* o *ante delictum*, e non configurano come una pena in senso sostanziale. La confisca misura di prevenzione ha, in parte, gli stessi connotati e le stesse caratteristiche della misura di sicurezza: si applicano sempre per contrastare il fenomeno della pericolosità sociale. Tuttavia, nel caso di prevenzione patrimoniale è necessario confrontarsi con un concetto di pericolosità sociale diverso, che si annida non più sulla persona ma sulla cosa. Ciò che conta, infatti, non è la pericolosità sociale dell'individuo ma la pericolosità sociale della cosa, che è una sorta di stigma indelebile che la *res* ricava dalla provenienza delittuosa⁸. La confisca di prevenzione, peraltro, presuppone solo l'indizio grave di pericolosità sociale qualificata o generica ed è necessaria solamente una correlazione temporale tra l'acquisizione del bene ablato e il periodo di pericolosità sociale del soggetto: ciò che preme non è punire, ma non far circolare liberamente i beni provenienti da reato.

Ci si può interrogare, dunque, sul generico rinvio che il nuovo testo dell'art. 578-*bis* c.p.p., come modificato dalla Legge “spazzacorrotti”, faccia all'art. 322-*ter* c.p. Difatti, mentre il primo comma dell'art. 322-*ter* c.p. contempla delle fattispecie che attingono alla disciplina della confisca come misura di sicurezza, al secondo comma invece tipizza proprio un'ipotesi di confisca per equivalente.

Orbene, pare che il legislatore abbia inteso estendere le statuizioni sulla confisca a seguito della dichiarazione estintiva del reato successiva al primo grado, non solo ai

⁸ Cass. S.U. 26 giugno 2014, dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, imp. Spinelli. *Contra*, G. VARRASO, “La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. “spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. In una disciplina “a termine”, in *Dir. pen. cont.*, 4 febbraio 2019.

casi di confisca misura di sicurezza di cui al primo comma dell'art 322-ter c.p., ma anche ai casi di confisca per equivalente circoscritti nel secondo comma. Sarebbe quindi sufficiente una condanna in senso sostanziale e non anche formale, per emettere un provvedimento ablatorio di natura penale come la confisca per equivalente.

È dato cogliere come in questa nuova costruzione normativa dell'art. 578-bis c.p.p. non sia possibile riscontrare un mero *lapsus calami*. Il legislatore ove abbia voluto escludere espressamente il riferimento onnicomprensivo alla confisca per equivalente lo ha già precisato (*ubi voluit dixit*) richiamando soltanto il primo comma dell'art. 240-bis c.p.

Siffatta ermeneutica, tuttavia, suscita una contrapposizione con il principio di legalità di cui agli artt. 25, comma 2, 27, 117 Cost., 7 CEDU e 1 c.p., essendo la confisca per equivalente un vero e proprio provvedimento di natura sanzionatoria. Peraltro, l'art 578-bis c.p.p. è norma di carattere processuale per cui vige il principio *tempus regit actum*. Si consentirebbe l'operatività del provvedimento di confisca per equivalente anche in via retroattiva, in contrasto con l'art. 2 c.p. e 25 Cost., 7 CEDU in punto di irretroattività della legge penale sfavorevole.

Il rischio è, pertanto, quello di creare eccessivo giustizialismo⁹ e di frustrare i principi generali del diritto penale, in quanto alla confisca per equivalente si dovrebbe applicare sempre e interamente lo statuto della pena, che ricomprende il principio di colpevolezza, di irretroattività¹⁰ e la necessità di una condanna intesa in senso formale.

3.2. - *Il coordinamento dell'art. 578-bis c.p.p. con la prescrizione del reato*

I rilievi sinora esposti sembrerebbero trovare attenuazione tramite una sorta di parziale abrogazione implicita che la Legge “spazzacorrotti” ha operato sull'art 578-bis c.p.p.

La modifica dell'art. 578-bis c.p.p è stata immediatamente operativa a partire dal 31 gennaio 2019. Le novità addotte dalla L. 3/2019 in materia di prescrizione invece, per cui si prevede una interruzione, mascherata da sospensione, del termine di prescrizione del reato successiva alla sentenza di primo grado, decorrono solo a partire dal 1° gennaio 2020.

A far corso da quest'ultima data, pertanto, il contenuto dell'art. 578-bis c.p.p.

⁹ Così l'*incipit* di V. MANES ne *L'estensione dell'art. 4-bis Ord. Pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costituzionale*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019.

¹⁰ Si veda, *mutatis mutandis*, anche Corte Cost., sent. 25 novembre 2018 (dep. 5 dicembre 2018), n. 223 sui limiti dell'applicazione retroattiva di sanzioni amministrative punitive introdotte a seguito di depenalizzazione.

L'art. 578-bis c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni

viene in pratica dequotato nella parte in cui la confisca pronunciata a seguito dell'estinzione del reato per prescrizione, successivamente al giudizio di primo grado, non potrà più essere dichiarata. Difatti, il giudice, così come non potrà avere cognizione della prescrizione nel giudizio di appello o di legittimità, non potrà a sua volta sentenziare sulla confisca ancillare alla prescrizione del reato.

L'art. 578-*bis* c.p.p è dunque una norma soggetta ad una scadenza parziale: il giudice dell'impugnazione non sarà più in grado di statuire sulla confisca ordinata con provvedimento di estinzione del reato a seguito di prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, poiché la stessa prescrizione rimarrà sospesa fino ad una eventuale esecuzione del provvedimento. L'organo decidente potrà così applicare l'art. 578-*bis* c.p.p solo per una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione¹¹.

¹¹ G. VARRASO, *op. ult. cit.*